



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 Del 23/12/2025	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
-------------------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 14:00 e segg, nella casa comunale.

Alla I° convocazione in sessione Ordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Domino Pietro	Consigliere	Presente
2	Blando Marilyn	Consigliere	Presente
3	Morici Maria Luisa	Consigliere	Assente
4	Cicala Elena	Consigliere	Presente
5	Monti Marianna	Consigliere	Presente
6	Martorana Gioacchino	Consigliere	Presente
7	Lo Cascio Marco	Consigliere	Presente
8	Di Noto Oriana	Consigliere	Presente
9	Fontana Salvatore	Consigliere	Presente
10	Lo Cascio Vincenzo	Consigliere	Presente
11	Martorana Marco	Presidente	Presente
12	Martorana Paolo Francesco	Consigliere	Assente
13	Curvato Maria	Consigliere	Assente
14	Guglielmo Fabiana	Consigliere	Assente
15	Martorana Giuseppa Maria Gabriella	Consigliere	Presente
16	Bisconti Salvatore	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 5

Si da atto della sussistenza del numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Comparetto Piera Letizia

La seduta è pubblica.

Presenti 11

Assenti 5 (Cons. Morici M. Luisa, Martorana F. Paolo, Curvato Maria, Guglielmo Fabiana e Bisconti Salvatore)

Il Presidente procede all'esame del 4 punto all'o.d.g. a oggetto - Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione e conferma aliquote anno 2026 - e cede la parola al Responsabile Settore Tributi che la illustra.

La Dott.ssa Bongiovanni spiega che si tratta di confermare le aliquote IMU in essere, perchè nulla è variato rispetto alle volte precedenti e che è necessario approvare il relativo prospetto da inviare al MEF.

In esito, preso atto dell'assenza di interventi la suddetta proposta viene posta in votazione

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto -Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione e conferma aliquote anno 2026

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività della deliberazione

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti:

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Terminate le votazioni, il Presidente dichiara la chiusura del punto



COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 11/12/2025

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE E
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026 - IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE E
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il Responsabile del Settore V Tributi Demografici

attestando di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026.

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160):

- dispone l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), nonché l'unificazione IMU-TASI in un'unica imposta locale;
- introduce all'art. 1, commi 739 – 783 una nuova disciplina in materia di imposta municipale propria (IMU);

ATTESO che:

- le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- l'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Considerato che la Legge n. 160/2019 dispone all'art. 1:

- comma 748, che l'aliquota base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- comma 750, che l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/1994, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751, che, a decorrere dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sono esenti dall'imposta a condizione che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento, con facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 753, che l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, con facoltà per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento, riservato allo Stato;

- comma 754, che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 è pari allo 0,86 per cento, con facoltà per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO che:

- ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

VISTO:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la Delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della Delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO che:

- il MEF con il Decreto 7 luglio 2023, integrato dal D. M. MEF 6 settembre 2024, ha approvato il prospetto con le fattispecie imponibili ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L.160/2019, e stabilito le modalità di trasmissione dei dati al Dipartimento delle Finanze.
- i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;
- In caso di inottemperanza, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 767 L. 160/2019, non sarà possibile considerare prorogate le aliquote dell'anno precedente ma dovranno essere applicate le aliquote base di cui ai commi 748 e seguenti della stessa L. 160/2019.

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

RICHIAMATE

la Deliberazione n. 7 del 19.03.2020 - Attivazione delle Entrate Proprie a seguito della dichiarazione del Dissesto Finanziario ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 – Determinazione aliquote IMU. Imm.Es. ;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2020 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU, nel quale in particolare:

- all'art. 7 vengono elencati tutti i casi di assimilazione all'abitazione principale;
 - agli articoli dal 12 al 16 sono riportati tutti i casi di esenzione ed abbattimento della base imponibile
- PRESO ATTO della deliberazione consiliare nr. 9 del 31.01.2024 ad oggetto: Aggiornamento Determinazione Del Valore Venale Delle Aree Edificabili Ai Fini Dell'applicazione Dell' Imu.

RICHIAMATA la Deliberazione n. 55 del 23.12.2024 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025 e che pertanto le aliquote ad oggi vigenti sono quelle riportate di seguito:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

- | | |
|---|----------------|
| - <u>ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1 A/8 e A/9)</u> | <u>6,00 ‰</u> |
| (e relative pertinenze) | |
|
 | |
| - <u>IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CAT. CATASTALI "D"</u> | <u>10,60 ‰</u> |
|
 | |
| - <u>AREE EDIFICABILI</u> | <u>10,60 ‰</u> |
|
 | |
| - <u>TERRENI AGRICOLI</u> | <u>10,60 ‰</u> |
|
 | |
| - <u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u> | <u>1,00 ‰</u> |
|
 | |
| - <u>BENI MERCE</u> | <u>ESENTI</u> |
| (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza. | |
| - <u>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO IN FAVORE DI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (che negli stessi stabiliscono la propria residenza _____)</u> | <u>10,60 ‰</u> |
| (Base imponibile ridotta al 50% a condizione che il contratto sia regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ad eccezione per gli immobili per le unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle altre condizioni di cui al comma 747) | |
| - <u>FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E/O INABITABILI</u> | <u>10,60 ‰</u> |

- (Base imponibile riducibile del 50% alle condizioni di cui al comma 747)
- IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 10,60 ‰
 - (Imposta ridotta al 75% (comma 760))
 - IMMOBILI DI CARATTERE STORICO O ARTISTICO di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - 10,60 ‰
 - (Base imponibile ridotta al 50% - comma 747)
 - IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI ITALIANI REGOLARMENTE ISCRITTI ALL'AIRE E PENSIONATI NEL PAESE DI RESIDENZA 5,30 ‰

(per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà rispetto all'aliquota ordinaria del 10,60 ‰)

- ALTRI IMMOBILI 10,60 ‰

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore V Tributi e Servizi Demografici in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore II Economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile.

RITENUTO di dover trasmettere la presente proposta all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, per acquisizione del relativo parere di competenza

VISTI:

- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di contabilità

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. DI CONFERMARE, per l'anno d'imposta 2026, il seguente prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

- ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1 A/8 e A/9) 6,00 ‰
- (e relative pertinenze)
- IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CAT. CATASTALI "D" 10,60‰

- AREE EDIFICABILI 10,60 ‰
 - TERRENI AGRICOLI 10,60 ‰
 - FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,00 ‰
 - BENI MERCE ESENTI
 (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
 - IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO IN FAVORE DI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (che negli stessi stabiliscono la propria residenza) _____
10,60 ‰
 (Base imponibile ridotta al 50% a condizione che il contratto sia regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ad eccezione per gli immobili per le unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle altre condizioni di cui al comma 747)
 - FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E/O INABITABILI 10,60 ‰
 (Base imponibile riducibile del 50% alle condizioni di cui al comma 747)
 - IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 10,60 ‰
 (Imposta ridotta al 75% (comma 760))
 - IMMOBILI DI CARATTERE STORICO O ARTISTICO di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 _____
10,60 ‰
 (Base imponibile ridotta al 50% - comma 747)
 - IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI ITALIANI REGOLARMENTE ISCRITTI ALL'AIRE E PENSIONATI NEL PAESE DI RESIDENZA _____
5,30 ‰
 (per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà rispetto all'aliquota ordinaria del 10,60 ‰)
 - ALTRI IMMOBILI 10,60 ‰
2. DI APPROVARE per l'anno di imposta 2026 il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in allegato alla presente.
 3. DI DARE ATTO che le superiori aliquote IMU trovano applicazione con decorrenza **1° gennaio 2026**.
 4. DI PRECISARE che, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), anche riguardo alle relative detrazioni e agevolazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783,

art. 1, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., nonché le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Deliberazione consiliare n. 33 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di Legge;

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore V Tributi e Demografici di trasmettere per via telematica la deliberazione consiliare di approvazione della presente proposta nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

DICHIARARE con separata votazione, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa l'imminente scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE dotata dei prescritti pareri favorevoli

Visto il parere favorevole reso con verbale n. 66/2025 dall'organo di Revisione Economico-Finanziaria

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

Favorevoli 11

Contrari 0




Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta a oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare, come da votazione successiva di cui al verbale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le regioni espresse in proposta

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Domino Pietro  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	Dott. Marco Martorana  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	Dott.ssa Comparetto Piera Letizia  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Comparetto Piera Letizia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2025. ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Comparetto Piera Letizia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa